



N° PAP-00888-2021

Si attesta che il presente atto è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line
dal 27/07/2021 al 11/08/2021

L'incaricato della pubblicazione
MARCELLO RIZZI

CITTÀ DI AVIGLIANO

(Provincia di Potenza)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 80 del 26/07/2021

OGGETTO: Criteri generali per la realizzazione di cappotti termici su edifici prospicienti spazi pubblici.

L'anno **2021** il giorno **26** del mese di **luglio**, alle ore 12:00, nella sede dell'Ente, sotto la presidenza del **Vice Sindaco Nicola DE CARLO**, si è legalmente riunita la Giunta Comunale.

Alla trattazione dell'argomento riportato in oggetto risultano essere presenti i Signori:

			Pres.	Ass.
Giuseppe	MECCA	Sindaco		X
Nicola	DE CARLO	Vicesindaco	X	
Angela Maria	SALVATORE	Assessore		X
Marianna	CLAPS	Assessore	X	
Federica	D'ANDREA	Assessore	X	
Leonardo	LOVALLO	Assessore	X	

Partecipa il Segretario Generale D.ssa Clementina Gerardi, in funzione delle competenze di cui all'art. 97, comma 4, lettera a) del D.lgs. n. 267/2000,.

Il Vice Sindaco, constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Dato atto che sulla presente deliberazione ha espresso parere favorevole:

- il **Responsabile del Servizio interessato (Settore III)** in ordine alla regolarità tecnica (art. 49, c.1 ed art.li 147 c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000), attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

che l'adozione della presente deliberazione non determina maggiori oneri a carico del bilancio comunale e, pertanto, non necessita di parere di regolarità contabile;

Premesso che:

- la normativa urbanistica europea, nazionale e regionale prevede una serie di misure specifiche volte a favorire ed incentivare la diffusione di tecniche di edilizia sostenibile nonché di recupero del patrimonio esistente, risparmio energetico, riduzione delle immissioni in atmosfera, qualità dell'aria riduzione del consumo del suolo, ecc;
- sempre nell'ottica di incentivazione di tali tipologie di interventi la realizzazione di cappotti termici è soggetta ad una disciplina più favorevole in materia di distanze dagli edifici e dai confini, verifiche planivolumetriche, oltre a beneficiare bonus economici;
- il governo, con la legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione con modifiche del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto Rilancio), recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha previsto il Superbonus, un'agevolazione che eleva al 110% l'aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, termine successivamente prorogato, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici;

Considerato che:

- tra gli interventi finanziabili con il decreto rilancio sono previsti gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo o dell'unità immobiliare sita all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
- alcuni tecnici e privati cittadini hanno contattato l'ufficio tecnico comunale in relazione alla realizzazione del cappotto termico di edifici aggettanti spazi pubblici e si è pertanto posto il problema di contemperare le esigenze di agevolazione della riqualificazione energetica degli edifici con la necessità di autorizzare opere su suolo pubblico, fissando delle condizioni generali per l'ammissibilità di tali interventi;

Atteso

che il Decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 art.14 comma 7, prevede :
"Nel caso di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che comportino maggiori spessori delle murature esterne e degli elementi di chiusura superiori ed inferiori necessari ad ottenere una riduzione minima del 10 per cento dei limiti di trasmittanza previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 492, e successive modificazioni, certificata con le modalità di cui al medesimo decreto

legislativo, è permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà e alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nella misura massima di 25 centimetri per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne, nonché alle altezze massime degli edifici, nella misura massima di 30 centimetri, per il maggior spessore degli elementi di copertura. La deroga può essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti. Le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile.”;

Precisato che la presente deliberazione disciplina unicamente le modalità autorizzative dell'occupazione del suolo pubblico con il cappotto termico, essendo esclusa qualsiasi considerazione circa gli aspetti di natura edilizia e/o paesaggistica che rimane subordinata alle specifiche norme di settore;

Tenuto conto della specifica tipologia di opere, si ritiene di autorizzare, in via generale, per garantire un trattamento omogeneo delle richieste dei privati, la realizzazione di cappotti termici aggettanti su spazi pubblici alle seguenti condizioni:

- lo spessore massimo consentito è di cm. 10 comprensivo di intonaci e finiture;
- il cappotto termico sia realizzato sull'intera facciata dell'edificio (eventuali diverse soluzioni saranno oggetto di specifiche valutazioni tecniche);
- dovrà essere sempre dimostrata e garantita l'accessibilità degli spazi pubblici con particolare attenzione ai marciapiedi;
- l'intervento sia compatibile con le esigenze di tutela del paesaggio e sicurezza della circolazione veicolare e pedonale;
- l'intervento non è consentito su immobili di particolare pregio architettonico e storico;
- nel caso di successiva demolizione e/o ricostruzione, il volume ed il filo di costruzione da rispettare sarà quello originario precedente all'intervento relativo al cappotto;
- l'occupazione di area pubblica concessa non potrà in nessun caso configurare situazioni di usucapione circa l'acquisizione dell'area, il cui sedime rimarrà di proprietà pubblica;

Considerato che la realizzazione di un cappotto termico aggettante su spazio pubblico assume una rilevanza limitata in relazione allo spazio di soprasuolo occupato da tali opere, si ritiene ragionevole stabilire che la stessa avvenga a titolo gratuito, anche in relazione all'interesse all'incentivazione di tali tecniche di edilizia sostenibile, e pertanto la relativa realizzazione non comporta l'applicazione di un canone per l'occupazione di un soprasuolo (TOSAP);

Considerato altresì che occorre fornire una risposta ai cittadini in tempi celeri affinché, coloro che ne abbiano interesse, possano presentare le richieste di abilitazione edilizia all'intervento e dar corso effettivo alle opere, unitamente a delle linee guida per gli interventi futuri;

Visti:

- il D.L.vo 18/8/2000, n. 267
- il D.Lgs. 115/2008 “attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE”;
- il Decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;
- la legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione con modifiche del decreto-legge “19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto Rilancio);

Visto il D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto lo Statuto Comunale;

CON

votazione unanime, resa nelle forme di legge

DELIBERA

1- LA PREMESSA: costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2- DI ADOTTARE: i seguenti criteri generali che costituiscono specifico indirizzo agli uffici comunali coinvolti nell'iter autorizzativo relativo alla realizzazione di cappotti termici posti su spazi pubblici:

- *il cappotto termico sia realizzato sull'intera facciata dell'edificio (eventuali diverse soluzioni saranno oggetto di specifiche valutazioni tecniche);*
- *lo spessore massimo consentito è di cm. 10 comprensivo di intonaci e finiture;*
- *dovrà essere sempre dimostrata e garantita l'accessibilità degli spazi pubblici con particolare attenzione ai marciapiedi;*
- *l'intervento sia compatibile con le esigenze di tutela del paesaggio e sicurezza della circolazione veicolare e pedonale;*
- *l'intervento non è consentito su immobili di particolare pregio architettonico e storico;*
- *nel caso di successiva demolizione e/o ricostruzione, il volume ed il filo di costruzione da rispettare è quello originario precedente all'intervento relativo al cappotto;*
- *l'occupazione di area pubblica concessa non potrà in nessun caso configurare situazioni di usucapione circa l'acquisizione dell'area, il cui sedime rimarrà di proprietà pubblica;*
- *la realizzazione di un cappotto termico aggettante su spazio pubblico avverrà a titolo gratuito, anche in relazione all'interesse d'incentivazione di tecniche di edilizia sostenibile, pertanto non comporterà l'applicazione di un canone per l'occupazione di un soprasuolo (TOSAP).*

3- DI PRECISARE che la presente deliberazione viene adottata onde supplire alla mancanza di propri regolamenti interni, dando sin d'ora atto che si procederà ad avviare lo specifico iter di approvazione della modifica al Regolamento Edilizio.

4- DI DEMANDARE: agli uffici competenti la procedura finalizzata alla modifica degli articoli normativi del Regolamento Edilizio in tempi celeri per quanto attiene la realizzazione di isolamenti termici a cappotto su spazi pubblici.

5- 12-DI RENDERE la presente, a unanimità di voti, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, quarto comma del D.Lgs. 267/2000.

CITTA' DI AVIGLIANO

(Provincia di Potenza)

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale

OGGETTO: Criteri generali per la realizzazione di cappotti termici su edifici prospicienti spazi pubblici.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III

Vista la proposta deliberativa di cui all'oggetto

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità **TECNICA** (art. 49, c.1 ed art.li 147 c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000), attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Avigliano, 22.7.2021



Il Responsabile del Settore III

Ing. Rocco Fiore

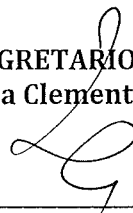
[Handwritten signature]

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto

IL VICE SINDACO
Nicola DE CARLO



IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Clementina Gerardi



Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

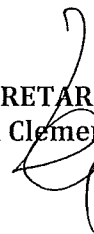
ATTESTA

che la presente deliberazione è stata trasmessa, ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267, in elenco ai Capigruppo Consiliari.

Avigliano 27/07/2021



IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Clementina Gerardi



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale CERTIFICA che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune il 27 luglio 2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e della vigente normativa in materia di pubblicazione degli atti

Dalla Residenza Municipale, lì 27/07/2021



IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Clementina Gerardi

